Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento 2 - Area Gestione Risorse Finanziarie
Settore VII Affari Tributari

Prot. n. 8953 del 13/3/12 L'Aquila, 13/03/2012

Allegati n.....

Ai Segretari dei Dipartimenti

e, p.c. Ai Responsabili delle Presidenze di Facoltà
Ai Responsabili delle Biblioteche
Al Responsabile della Gestione Contabile Settore V
Al Responsabile Economato
Al Responsabile Patrimonio
Al Responsabile Area edilizia
Al Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali

LORO SEDI

Oggetto: Circolare esplicativa ultima novità IVA - Momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti - Integrazione fattura.

La legge 15 dicembre 2011, n.217 (Legge Comunitaria 2010) ha introdotto nuove disposizioni ai fini IVA concernenti, tra l'altro:
1) una differente individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti (si ricorda che il momento impositivo è il momento in cui scattano tutti gli obblighi IVA, tra i quali quello di emissione fattura);
2) l'obbligo da parte del committente italiano di integrare la fattura emessa dal prestatore non residente, in luogo dell'autofattura.

Per quanto riguarda il punto 1), è stata modificata la disposizione relativa all'individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi cosiddette "**generiche**" (art. 7-ter D.P.R. n. 633/7), effettuate con soggetti non residenti.
In dettaglio, questa è la nuova regola:
- le prestazione di servizio generiche (art. 7-ter DPR 633/72) rese da soggetto passivo estero a soggetto stabilito in Italia, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate;

- le prestazioni di servizio rese da soggetto italiano a soggetto estero, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Se, però, per queste prestazioni il contratto prevede corrispettivi periodici, il momento di effettuazione è determinato dalla maturazione dei singoli corrispettivi.

E ancora, se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno (e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo) si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

A questa nuova regola, tuttavia, c'è la seguente eccezione: se anteriormente al momento di effettuazione dell'operazione, come sopra delineato, si ha pagamento, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, a prescindere dall'epoca di ultimazione della prestazione.

Infine, l'operazione si considera comunque effettuata se, anteriormente ai momenti come sopra individuati, si ha emissione di fattura.

Per le prestazioni di servizi non "generiche" verso soggetti passivi, rimane, invece, immutato il criterio previgente (il primo momento tra pagamento della fattura o ricevimento della fattura).

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 17 Marzo 2012.

Per quanto riguarda il punto 2), sempre dal 17 Marzo 2012, viene modificata la modalità di assolvimento dell'IVA per le medesime **prestazioni "generiche" ricevute da soggetti UE** (e territoriali in Italia), prevedendo, anziché l'emissione dell'autofattura, **l'integrazione della fattura** ricevuta, analogamente a quanto già avviene per gli acquisti dei beni intracomunitari.

Pertanto, il committente italiano che riceve da un soggetto UE una prestazione di servizio c.d. "generica", non deve più emettere autofattura, ma **è obbligato ad integrare la fattura ricevuta** nei termini e con le modalità previste per l'acquisto dei beni intracomunitari (di cui agli artt. 46 e 47 comma 1 (attività commerciale) e comma 3 (attività Istituzionale) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

Tale modalità è applicabile, però, **soltanto** alle prestazioni "generiche" ricevute da soggetti UE, mentre **permane l'obbligo di autofattura per gli altri acquisti di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR n. 633/72** (e, cioè, per le prestazioni relative ai beni immobili, ai servizi di ristorazione ed ai contratti di locazione a breve termine, nonché per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, ricreativi, scientifici).

L'obbligo di autofattura, infine, permane per tutti i servizi (generici e non) prestati da **soggetti extracomunitari**.

Alla luce di quanto esposto, le Strutture dovranno così comportarsi:

- le fatture attive per servizi generici (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72) resi a tutti i soggetti non residenti (intra ed extra UE) devono essere emesse a ultimazione della prestazione, salvo casi particolari sopra esposti;

- le fatture passive di acquisto di servizi generici intracomunitari vanno integrate come avviene per quelle di acquisto beni intracomunitari (non si procede, quindi, alla rinumerazione della fattura di acquisto);
- le fatture di acquisto di servizi intracomunitari diversi da quelli generici, restano, invece, soggette alla rinumerazione di cui sopra;
- le fatture di acquisto di tutti i tipi di servizio (generici e non) **extracomunitari**, mantengono l'obbligo di autofatturazione e rinumerazione della fattura.

Si precisa che il programma Isoiva e' stato adeguato a tale nuovo sistema: si prega, pertanto, di aggiornare il software con la seguente procedura:

- ❖ andare sul sito Internet www.isoiva.it;
- ❖ entrare nella sezione "Download";
- ❖ salvare l'eseguibile ISOIVA01.EXE versione 01/2012 nel Disco C - Cartella ISOIVA01.

Si ricordano, infine, le regole IVA già note :

- le fatture di acquisto beni e servizi estere in ambito istituzionale vanno contabilizzate in Isoiva entro il mese successivo a quello di ricevimento (fa fede la data di acquisizione al protocollo);
- le fatture di acquisto beni e servizi estere in ambito commerciale vanno contabilizzate in Isoiva entro il di ricevimento (fa fede la data di acquisizione al protocollo);
- in caso di mancata ricezione della fattura passiva estera entro il mese successivo a quello di ultimazione della prestazione (= momento di effettuazione), la Struttura deve, entro il mese ancora successivo, emettere autofattura per regolarizzazione (a titolo di esempio, se la Struttura ha ricevuto una prestazione ultimata il 15 Marzo, ma non riceve fattura entro il 30 Aprile, deve allora emettere autofattura entro il 31 Maggio).

Si allega alla presente Circolare un articolo integrativo per maggiori approfondimenti.
Per la tipologia di tutte le operazioni IVA con soggetti esteri, disciplinate dagli artt. da 7 ter a 7 septies del DPR 633/72, si rinvia alla Circolare Prot. n. 10307 del 31/03/2011.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Stefania DE MICHELE)

NUOVE DISPOSIZIONI IVA PER I SERVIZI INTRACOMUNITARI (LEGGE N°217 DEL 15.12.2011)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 02/01/2012, la **Legge n.217** del 15/12/2011, conosciuta come Legge Comunitaria 2010 e relativa in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (N.2009/69/CE E N.2009/162/UE). Dal **17/03/2012** entrano in vigore importanti novità in materia di applicazione dell' IVA nei servizi intracomunitari effettuati fra soggetti passivi Iva europei. A partire da tale data, per i **servizi ricevuti**, l'operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell'art.17, comma 2, D.P.R. n.633/1972, ma dovrà procedere **obbligatoriamente con l' integrazione della fattura del fornitore comunitario**, alla stregua di quanto già accade nel caso degli acquisti intracomunitari di beni.

L' art.8 della citata Legge Comunitaria, ha aggiunto al comma 2 dell' art. 17 D.P.R. n.633/1972, il seguente periodo: *"Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all' articolo 7-ter rese da un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell' Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto – legge 30 agosto 1993, n.331"*; ciò significa che **i committenti italiani** che ricevono servizi generici da fornitori comunitari anziché emettere l'autofattura **dovranno integrare la fattura del prestatore UE.**

Vi ricordiamo che ai fini della **corretta compilazione** degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, **il numero di fattura da riportare** non è quello attribuito dal fornitore comunitario, ma è **il protocollo che viene assegnato dal committente italiano per la registrazione** del documento fra le vendite (fittizie), così come chiarito dalla Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.14/E del 18/03/2010.

Si precisa che nulla cambia per i servizi ricevuti da soggetti non residenti nell' Unione Europea: per tali presentazioni continua ad essere in vigore la disciplina dell' autofatturazione ex art. 17.

La seconda importante novità riguarda il **momento di effettuazione dell' operazione nelle prestazioni di servizi UE ed extra-UE, ex art. 7-ter**, D.P.R. n.633/1972.

Infatti è stato aggiunto all' art. 6 del suddetto DPR il comma 6 che, in deroga ai commi n.3 e 4, **individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi, con soggetti non residenti, nel momento in cui la presentazione è ultimata e non più quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo.**

Nel caso di operazioni a carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell' operazione dei servizi UE o extra-UE coincide con il momento di maturazione dei relativi corrispettivi; qualora invece il corrispettivo sia pagato prima dell' ultimazione della prestazione questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all' importo pagato.

PRESTAZIONE DEI SERVIZI	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL' OPERAZIONE
Prestazioni di servizi generiche **RICEVUTE** da un operatore non residente.	Data di ultimazione della prestazione o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo.
Prestazioni di servizi generiche **RESE** ad un operatore non residente.	Data di ultimazione della prestazione o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo.
Prestazioni di servizi generiche a carattere periodico o continuativo.	Data di maturazione del corrispettivo o, se antecedente, data di pagamento del corrispettivo.
Prestazioni di servizi generiche effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno (senza pagamenti parziali nello stesso periodo).	Al 31.12 di ciascun anno, sino alla loro ultimazione. La base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l' esecuzione dei servizi.

Territorialità Iva, nuove norme UE di interpretazione di Renato Portale

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, approvato dal Consiglio Ecofin del 15 marzo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 77/1 del 23 marzo 2011) si pone l'obiettivo dichiarato di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni contenute nella direttiva IVA 2006/112/CE; ciò, in particolare, dopo le modifiche apportate dalla direttiva sulla territorialità dei servizi 2008/8/CE, che in diversi casi sono soggette a interpretazione da parte dei singoli Stati membri con rischio di divergenze nell'applicazione delle varie norme e discordanze incompatibili con il corretto funzionamento del mercato unico europeo.

Per ottenere tale risultato è stato scelto lo strumento del regolamento le cui disposizioni sono vincolanti e non devono essere recepite nelle legislazioni nazionali, essendo obbligatorie e direttamente applicabili nei singoli Stati. Le nuove disposizioni sono giuridicamente obbligatorie solo a partire dalla data di entrata in vigore (la maggior parte sono con decorrenza 1° luglio 2011 e solo alcune dal 2013 o dal 2015) ma non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

Questo significa che eventuali interpretazioni ufficiali fornite dalle amministrazioni fiscali dei singoli Stati restano valide, almeno sino al 1° luglio 2011, ma ciò non toglie che gli stessi possano attribuire rilevanza alle nuove interpretazioni già dal 1° gennaio 2010 o 2011 qualora non si siano ancora espressi al riguardo. La Circolare dell'Agenzia delle entrate sulle nuove regole di tassazione dei servizi, verosimilmente, terrà conto di tutti questi orientamenti attribuendo loro una esatta collocazione temporale.

Nuovo regolamento – Il nuovo regolamento è composto da 65 articoli (contro i 23 del precedente regolamento "rifuso" i cui concetti vengono quasi integralmente conservati) e 4 allegati. Esso stabilisce le disposizioni di applicazione dei primi titoli della direttiva 2006/112/CE, e contiene norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione del tributo. Va detto che le disposizioni valgono in relazione alle singole circostanze specifiche, sicché esse non sono estendibili ad altri casi e vanno applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.
In particolare ampio spazio viene dato alla definizione di stabile organizzazione, di sede dell'attività economica dell'impresa e delle modalità di verifica dello status di soggetto passivo del committente estero.

Stabile organizzazione - Per la prima volta viene fornita una definizione di stabile organizzazione valida ai fini IVA. Secondo l'articolo 11 del Regolamento la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzarvi i servizi che sono forniti per i fini propri di detta organizzazione ovvero atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

Soggetti passivi comunitari - Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti;
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto

richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli comunica il suo numero individuale di identificazione IVA

Soggetti passivi extra comunitari - Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) qualora ottenga dal destinatario il certificato rilasciato dalle autorità fiscali estere competenti attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto a ottenere un rimborso dell'IVA a norma della XIII direttiva comunitaria (art. 38-ter DPR 633/1972);

b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Conferenze e seminari – Un'interpretazione che merita un approfondimento è il contenuto dell'art. 32 riferito ai servizi aventi per oggetto l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche e simili, comprese fiere ed esposizioni che, dal 1° gennaio 2011 restano sempre soggette a tassazione nel luogo dove si svolgono le manifestazioni. Secondo il regolamento tale norma vale anche per l'accesso a conferenze e seminari senza distinguere il caso in cui gli stessi siano ristretti a un limitato numero di partecipanti qualificati, in cui sia prevista un'iscrizione preventiva e che non consentano a chiunque di partecipavi.

Momento dell'acquisto e modifiche successive - Secondo quanto contenuto all'art. 25 in merito all'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi, occorre tener conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell'imposta. Eventuali cambiamenti che intervengono successivamente alla destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.